



**PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
CONSOB APPROVATO CON LA DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010
SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA
DELIBERA NR 21624 DEL 10 DICEMBRE 2020**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione della Beghelli S.p.A. in data 29 novembre
2010 ed aggiornata in data 17 febbraio 2020, 1° luglio 2021 e 9 settembre 2022**

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Normativa di riferimento.....	3
2.1	Procedure interne per le operazioni di “minore rilevanza”.....	4
2.2	Procedure interne per le operazioni di “maggiore rilevanza” o rilevanti.....	4
2.3	Regime semplificato ed esenzioni.....	5
2.4	Definizione di Parte Correlata.....	7
3.	La procedura adottata da Beghelli.....	7
3.1	Opzione per regime semplificato	7
3.2	Consiglieri Indipendenti e Presidi alternativi.....	7
3.3	Identificazione operazioni con Parti Correlate.....	9
3.3.1	Procedure di identificazione e comunicazione delle Parti Correlate.....	9
3.3.2	Identificazione delle “operazioni rilevanti”	9
3.3.3	Delibere Quadro	10
3.3.4	Modalità di istruzione ed approvazione di operazioni con Parti Correlate.....	10
3.3.5	Modalità di approvazione (parere motivato).....	11
3.3.6	Operazioni effettuate da società controllate.....	12
3.3.7	Casi di esclusione ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento	13
3.3.8	Opzioni interne in deroga alle disposizioni del Regolamento.....	15
3.3	Deroga alle procedure per motivi di urgenza.....	15
3.4	Informazione periodica e comunicazione al mercato	16
3.5	Revisione protocollo procedurale	17

1. Premessa

Il 12.3.2010, la Consob ha adottato il “Regolamento n. 17221 recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate”, dando così attuazione all’art. 2391-bis del codice civile. Il Regolamento, indirizzato alle società italiane quotate in mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea e alle società italiane con azioni diffuse:

- (i) individua una nuova disciplina sulla trasparenza delle operazioni con Parti Correlate (di seguito anche Soggetti Correlati), che abroga la disciplina attualmente contenuta negli articoli 71- bis e 91-bis del Regolamento Emittenti;
- (ii) introduce per la prima volta un’articolata disciplina di corporate governance contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con delibere nr. 17389 del 23 giugno 2010, nr.19925 del 22 marzo 2017, nr. 19974 del 27 aprile 2017 e nr 21624 del 10 dicembre 2020 (di seguito anche il “Regolamento”).

2. Normativa di riferimento

Gli organi amministrativi delle società devono adottare “procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate”. Tali procedure dovranno, in particolare (art 4):

- (i) identificare le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi comunque quelle che superino le soglie previste dalla Consob (Allegato 3 Regolamento Operazioni con Parti Correlate aggiornato con delibera Consob nr. 21624 del 10 dicembre 2020);
- (ii) identificare le operazioni di importo esiguo utilizzando criteri differenziati in considerazione della natura della controparte;
- (iii) identificare i casi di esenzione dalla disciplina sulle operazioni con Parti Correlate cui le società intendono fare ricorso;
- (iv) identificare i requisiti di indipendenza degli amministratori o consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza;
- (v) stabilire le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con le operazioni con Parti Correlate e individuare regole per le ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- (vi) fissare le modalità e i tempi con i quali sono fornite agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con Parti Correlate, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima delle deliberazioni, durante e dopo l’esecuzione delle stesse;
- (vii) stabilire le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate possano: i) ricevere informazioni, con cadenza annuale, in merito all’applicazione dei casi di esenzione (previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento) alle operazioni di maggiore rilevanza; ii) verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard;
- (viii) indicare le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del Regolamento.

Le delibere che modificano le procedure devono essere approvate previo parere favorevole di un comitato anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti¹, e pubblicate senza indugio sul sito internet della società.

Le procedure per le operazioni con Parti Correlate di competenza dell'organo amministrativo si suddividono in una procedura generale per le operazioni con Parti Correlate "di minore rilevanza" e in una procedura speciale per le operazioni con Parti Correlate "di maggiore rilevanza".

2.1 Procedure interne per le operazioni di "minore rilevanza"

La procedura generale, in sintesi, prevede almeno (art 7):

(i) un parere, da allegare al verbale della riunione, non vincolante di un comitato appositamente costituito composto da amministratori non esecutivi né correlati in maggioranza indipendenti, che potrà avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta dopo averne verificato il profilo di indipendenza (ai sensi del Paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del Regolamento);

(ii) un'adeguata informativa ex ante fornita tempestivamente all'organo deliberante e al comitato di cui sub (i)²;

(iii) che i verbali delle delibere di approvazione delle operazioni rechino un'adeguata motivazione sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni;

(iv) una completa informativa almeno trimestrale ad amministratori e sindaci sull'esecuzione delle operazioni;

(v) astensione dal voto degli amministratori coinvolti nell'operazione oggetto di approvazione³;

(vi) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE nr 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

2.2 Procedure interne per le operazioni di "maggiore rilevanza" o rilevanti

L'articolo 4 comma 1 lettera a) del Regolamento stabilisce che "i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3". In particolare, sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nello stesso

¹ Sono tali gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico.

² Qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, la procedura prevede specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

³ Ai sensi del comma 1, lettera i-bis dell'articolo 1 del Regolamento, "amministratori coinvolti nell'operazione" e "consiglieri coinvolti nell'operazione": gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Allegato n. 3 (controvalore dell'operazione in rapporto al patrimonio netto ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione su totale dell'attivo della società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%.

La procedura per le operazioni di "maggiore rilevanza", in sintesi, prevede almeno (art 8):

- (i) una riserva di competenza a deliberare in capo all'organo amministrativo collegiale;
- (ii) che un comitato ad hoc composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- (iii) il supporto, se ritenuto necessario, di uno o più esperti indipendenti scelti dal comitato dopo averne verificato il profilo di indipendenza (ai sensi del Paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del Regolamento);
- (iv) astensione dal voto degli amministratori coinvolti nell'operazione oggetto di approvazione;
- (v) che l'organo amministrativo approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato (da allegare al verbale della riunione) di cui al precedente punto (ii) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati⁴.
- (vi) una completa informativa almeno trimestrale ad amministratori e sindaci sull'esecuzione delle operazioni.

L'organo amministrativo può approvare le operazioni con Parti Correlate di "maggiore rilevanza" nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che dovrà decidere — oltre che con le maggioranze di legge — anche con il voto favorevole della maggioranza⁵ dei soci non correlati, ivi incluso il socio di controllo della società medesima (c.d. "whitewash")⁶.

2.3 Regime semplificato ed esenzioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile (art. 13 del Regolamento).

⁴ Ove non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, devono essere adottati specifici presidi equivalenti a quelli previsti nei punti (ii) e (iii) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

⁵ Il punto 17 della comunicazione DEM/10078683 precisa che la maggioranza dei soci non correlati deve essere calcolata sui soli votanti.

⁶ Sono considerati "soci non correlati" i "soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società".

Il Regolamento (art. 10) prevede, inoltre, che le società di minori dimensioni⁷, ferme restando le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento (Informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate) e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) del Regolamento), possono applicare le procedure per le operazioni di "minore rilevanza", identificate sulla base delle disposizioni dell'art. 7 del Regolamento) anche alle operazioni di "maggiore rilevanza"⁸.

In aggiunta, le procedure possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione della disciplina del Regolamento (art. 13):

- le operazioni di importo esiguo⁹ (determinate sulla base di criteri individuati dalle procedure interne e differenziati in base alla natura della controparte);
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- l'assegnazione di compensi agli amministratori, consiglieri investiti di particolari cariche e dirigenti con responsabilità strategiche sulla base di politiche di remunerazione approvate dall'assemblea, definita sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali e sempre che nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard¹⁰; in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7, del Regolamento fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014: i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella

⁷ Sono tali "le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti"

⁸ La definizione di "società di minori dimensioni", dettata al fine di identificare i soggetti che possono beneficiare di alcune semplificazioni procedurali (articolo 10), contempla regole asimmetriche per quanto riguarda l'acquisizione e la perdita della qualifica. Con disposizione di favore per le società, infatti, si prevede che sia sufficiente rispettare anche per un solo esercizio i requisiti dimensionali previsti per poter assumere la qualità di "società di minori dimensioni", mentre i medesimi requisiti devono essere superati per due esercizi consecutivi affinché la qualifica venga meno.

⁹ La Comunicazione Consob 10078683 precisa che le procedure possono prevedere che il Regolamento non si applichi alle operazioni di importo esiguo. A tal fine, esse identificano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), la dimensione delle operazioni da esentare. Nell'identificare la "soglia di esiguità" le società tengono conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una parte correlata. Seppure tale giudizio non possa prescindere dalle dimensioni dell'impresa, è opportuno che nel definire le soglie dimensionali per le operazioni di importo esiguo le società facciano ricorso, laddove possibile, a valori assoluti anziché a grandezze di tipo percentuale.

¹⁰ Sono "operazioni ordinarie" le "operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria". Sono "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le "condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo".

- presente lettera; iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista dalle disposizioni del Regolamento;
- operazioni deliberate dalla società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (art.13 comma 1-bis del Regolamento).

2.4 Definizione di Parte Correlata

Le “parti correlate” e le “operazioni con parti correlate” sono tali i soggetti e le operazioni così come definiti dai principi contabili internazionali (IAS 24 e ulteriori definizioni) adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per un'ampia disamina relativa alla definizione di Parti Correlate e operazioni con Parti Correlate si rinvia all'Appendice del Regolamento Operazioni con Parti Correlate aggiornato con delibera Consob nr. 21624 del 10 dicembre 2020.

3. La procedura adottata da Beghelli

Qui di seguito vengono descritte le scelte operate (*in corsivo*) e le procedure applicate dalla Beghelli.

3.1 Opzione per regime semplificato

L'articolo 10 del Regolamento prevede un regime procedurale semplificato per le operazioni di “maggiore rilevanza” compiute dalle società di minori dimensioni. Possono infatti applicarsi anche a tali operazioni le procedure adottate ai sensi delle disposizioni che fanno riferimento alle operazioni di “minore rilevanza”. Resta peraltro fermo che alle operazioni di “maggiore rilevanza” di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dal comitato degli amministratori indipendenti troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento (c.d. metodo whitewash).

Il Cda della Beghelli ha optato per il Regime Semplificato, così come consentito dall'art. 10 del Regolamento, salvo quanto previsto al Paragrafo 3.3.8 “Opzioni interne in deroga alle disposizioni del Regolamento”. Tale opzione è consentita in quanto non sono stati superati i parametri soglia previsti dal Regolamento.

La funzione “Internal Auditing” verifica, con cadenza annuale ed in corrispondenza dell'approvazione del progetto di bilancio consolidato da parte del Cda, la sussistenza dei requisiti previsti (società di minore dimensione) dalla normativa ai fini dell'adozione del Regime Semplificato.

3.2 Consiglieri Indipendenti e Presidi alternativi

Gli amministratori indipendenti rivestono un ruolo centrale nell'assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale delle operazioni con Parti Correlate. L'individuazione dei requisiti di indipendenza rilevanti ai fini del Regolamento è rimessa alle singole società; tuttavia, tali requisiti dovranno corrispondere almeno a quelli previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3,

del TUF e, per le società che aderiscono a codici di autodisciplina, ai requisiti più stringenti ivi previsti.

Il Gruppo Beghelli aderisce al Codice di Autodisciplina e ha individuato i componenti indipendenti sulla base dei requisiti di indipendenza richiesti dal Paragrafo 3 del Codice.

Il Cda della Beghelli ha conferito al Comitato Controllo Rischi l'incarico di esprimere, prima dell'approvazione dell'operazione, un parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni" (si veda art. 7). In virtù dell'adesione del Gruppo Beghelli al Regime Semplificato, tale parere dovrà essere espresso con riferimento sia alle Operazioni Rilevanti che non Rilevanti (restano escluse le operazioni cosiddette "esigue" e le operazioni ordinarie effettuate a condizioni di mercato¹¹).

Laddove non fossero presenti, in fase di redazione del parere, almeno due amministratori indipendenti privi di interessi correlati alla transazione, specifici presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione dovranno essere adottati ai sensi dell'art 7 comma 1 punto d) del Regolamento Consob.

In linea con le indicazioni espresse dalla Comunicazione Consob n. 10078683, il Gruppo Beghelli individua come "presidio equivalente" l'emissione, prima dell'approvazione dell'operazione, di un parere, non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima che può essere rilasciato dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente identificato come tale sulla base delle indicazioni introdotte all'interno del Paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del regolamento. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, l'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'indipendenza degli amministratori è annualmente valutata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è inserito nella relazione sulla Corporate Governance.

L'art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento precisa che i consiglieri indipendenti non correlati o i comitati da loro composti abbiano la facoltà di farsi assistere a spese della società da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

La Beghelli riconosce un budget di spesa su base annua pari a Euro 20.000. Tale budget può essere utilizzato dal Comitato solo con riferimento alla valutazione di Operazioni con Parti Correlate e nel limite massimo del 2,5% rispetto al controvalore dell'operazione; il Comitato, in via preventiva, comunica alla Direzione Amministrazione e Finanza l'intenzione di avvalersi di un professionista indipendente che può essere individuato, previa valutazione da parte del Comitato dell'effettivo profilo di indipendenza, anche tra i professionisti che offrono assistenza al Gruppo Beghelli. Il Comitato rendiconta al Cda, su base trimestrale, le spese sostenute a supporto delle attività svolte.

Laddove le risorse finanziarie accordate risultassero insufficienti, il Comitato può richiedere al Presidente del Cda o ai Consiglieri Delegati l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie motivandone la richiesta.

¹¹ Si veda Paragrafo 3.3.7.

3.3 Identificazione operazioni con Parti Correlate

Le procedure in oggetto sono normate dagli art. 4 e 7 del Regolamento.

Laddove non diversamente specificato, a seguito dell'adesione della Beghelli S.p.A. al regime Semplificato, non rilevano, salvo specifiche disposizioni in materia di delibera di competenza assembleare accompagnata dal parere negativo del Comitato di Consiglieri Indipendenti e procedure interne come di seguito illustrate, le disposizioni previste dall'art 8 per le Operazioni Rilevanti.

3.3.1 Procedure di identificazione e comunicazione delle Parti Correlate

La Direzione Amministrazione e Finanza invia una comunicazione ai Direttori Generali, Amministratori e Responsabili Amministrativi e Finanziari di tutte le società controllate e collegate appartenenti al Gruppo Beghelli avente per oggetto:

- Elenco delle società correlate;
- Definizione di Parte Correlata e di operazione con Parti Correlate;
- Traduzione in inglese di una sintesi del presente Protocollo approvato dal Cda;
- Raccomandazione ad osservare scrupolosamente le procedure inviate;
- Raccomandazione a segnalare al Preposto al Controllo Interno e/o ai componenti del Comitato per il Controllo Rischi o del Collegio Sindacale eventuali violazioni alle procedure.

Le Parti Correlate sono tenute a comunicare alla Direzione Amministrazione e Finanza eventuali future modifiche del proprio status di Correlata. La Funzione Internal Auditing verifica, con il supporto della Direzione Amministrazione e Finanza, periodicamente, su base semestrale, che l'elenco delle Parti Correlate sia completo ed aggiornato.

3.3.2 Identificazione delle “operazioni rilevanti”

L'articolo 4 comma 1 lettera a) del Regolamento stabilisce che “i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che identificano le operazioni di “maggiore rilevanza” in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3”. In particolare, sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nello stesso Allegato n. 3 (controvalore dell'operazione in rapporto al patrimonio netto ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione su totale dell'attivo della società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%.

Rimane ferma la facoltà per le società di identificare, nelle procedure, soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri, sia quantitativi sia qualitativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 3 da cui derivi un ampliamento del novero delle operazioni di maggiore rilevanza. Rimane altresì ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le operazioni “di maggiore rilevanza” anche se inferiori alle soglie di rilevanza.

Infine, le società devono valutare se prevedere soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate, per le operazioni “che possano incidere sull'autonomia gestionale” delle stesse “(ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi e brevetti)”.

La Beghelli ha deciso di adottare l'indice di rilevanza del 5%: al superamento di tale soglia si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (in regime di semplificazione accordato dal Regolamento alle società di minori dimensioni) e quelle previste dal regolamento interno (si veda Paragrafo 3.3.8).

3.3.3 Delibere Quadro

Per determinate categorie di operazioni, la Società potrà adottare delibere-quadro relative ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere quadro spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, i quali ravvisata l'opportunità di adottare delibere quadro, procederanno a redigere una proposta con espressa indicazione:

- del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede la delibera quadro;
- della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera quadro;
- della durata dell'efficacia della delibera quadro (massimo un anno);
- dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- della motivazione e delle condizioni della delibera quadro.

La proposta di delibera quadro¹² è trasmessa alla Direzione Amministrazione e Finanza che verifica la completezza del fascicolo informativo, il superamento delle soglie di rilevanza e, laddove richiesto dalle disposizioni del presente protocollo, trasmette il fascicolo al Comitato che è chiamato ad esprimere un Parere. Qualora l'ammontare previsto in delibera superi la soglia di rilevanza di cui al precedente Paragrafo 3.3.2, la delibera deve essere approvata in base alle disposizioni previste dall'art. 8 del Regolamento e, ove ne sussistano i presupposti, in base all'iter semplificato, a cui Beghelli S.p.A. ha aderito (si veda Par. 3.1), accordato dall'art. 10 del Regolamento alle società di minori dimensioni.

La Direzione Amministrazione e Finanza invia un'informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio delle relazioni previste dall'articolo 154-ter del TUF.

3.3.4 Modalità di istruzione ed approvazione di operazioni con Parti Correlate

Gli Amministratori, Componenti degli Organi di Controllo, Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli altri Managers Aziendali (Responsabili di Divisione/Funzione, Direttori Generali e, in generale, tutti coloro che hanno potere di avviare una richiesta di acquisto o un ordine di vendita) devono comunicare "senza indugio" ed in "via preventiva" alla Direzione Amministrazione e Finanza l'interesse al compimento di una determinata operazione¹³ con una Parte Correlata. La comunicazione deve essere corredata con tutte le informazioni che possono essere ritenute utili per valutare "l'interesse al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni". Tale flusso informativo deve essere costituito dai seguenti elementi (elenco non esaustivo):

- Estremi identificativi il Soggetto Correlato;

¹² Per le delibere quadro si applicano le condizioni di esonero previste al Paragrafo 3.3.7.

¹³ Ad esclusione delle operazioni che rientrano tra quelle esonerate e identificabili in base alle procedure descritte al Paragrafo 3.3.7.

- Natura del Rapporto di correlazione (es: stretto familiare del presidente del Cda, società controllata dall'azionista di riferimento etc);
- Tipo di transazione (acquisto/vendita prodotti/servizi, finanziamento, erogazione di fidejussioni e garanzie etc);
- Rilevanza dell'operazione¹⁴;
- Vantaggi al compimento dell'operazione (es: know how del Soggetto Correlato, condizioni migliori rispetto al mercato, flessibilità del Soggetto Correlato a vantaggio della Società, etc..) e indicazione delle motivazioni economiche;
- Prezzo e modalità di determinazione del Corrispettivo e delle altre condizioni accessorie (es: termini pagamento, garanzie etc);
- Se disponibili, analisi di benchmark, pareri/perizie esperti indipendenti e relative fonti (es quotazione di terzi e/o valutazioni di esperti indipendenti);
- Tempi previsti per la realizzazione dell'operazione;
- Se disponibili, bozze di contratti, accordi etc;
- Eventuali impatti sulla politica di remunerazione derivanti dalla conclusione dell'operazione;
- Qualunque altra documentazione e/o corrispondenza funzionale all'emissione di un parere motivato.

La Direzione Amministrazione e Finanza informa senza indugio il Comitato e verifica la completezza della documentazione, richiedendo eventuali integrazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta dalla Direzione Amministrazione e Finanza alla verifica dei parametri di "rilevanza" e alla presenza di "operazioni cumulative". Trasmette l'intero fascicolo al Presidente del Comitato.

3.3.5 Modalità di approvazione (parere motivato)

Il fascicolo informativo deve essere trasmesso al Comitato con congruo anticipo rispetto alla data prevista di compimento dell'operazione.

Il Comitato verifica al suo interno la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di non correlazione previsti dalla normativa; qualora la maggioranza del Comitato, fosse in una posizione di subalternità e/o conflitto di interesse con riferimento all'operazione in essere, né dà immediata comunicazione alla Direzione Amministrazione Finanza che provvede ad istituire i presidi alternativi così come descritti al Paragrafo 3.2.

Il Comitato esercita le sue funzioni in totale autonomia, richiedendo integrazioni, chiarimenti ed eventualmente il supporto di periti indipendenti¹⁵. Il Comitato emette un parere motivato entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del fascicolo informativo indirizzato alla Direzione Amministrazione e Finanza ed al Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'operazione fosse comunque conclusa, pur in presenza di un parere non favorevole¹⁶,

¹⁴ L'identificazione dei parametri di rilevanza è riportata nell'allegato 3 del Regolamento; alcune precisazioni sono anche contenute nella Comunicazione Consob n. 10078683 Paragrafo 2. Ai fini del presente Protocollo si applicano i limiti dimensionali previsti al Par. 3.3.2.

¹⁵ Si veda quanto riportato al Paragrafo 3.2.

¹⁶ La comunicazione Consob n. 10088683 fornisce alcuni chiarimenti sul concetto di parere "favorevole". Perché il parere possa essere considerato "favorevole", è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre obblighi ulteriori (es: obblighi informativi o in caso di delibera assembleare approvazione con la maggioranza dei voti si soggetti non correlati). È quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

la Direzione Amministrazione e Finanza adotta le disposizioni previste dalla normativa:

- qualora l'operazione fosse qualificata come "non rilevante", fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE nr. 596/2014, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società;
- qualora l'operazione fosse qualificata come "rilevante", ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, il consiglio di amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 (cd "procedura whitewash").

3.3.6 Operazioni effettuate da società controllate

L'articolo 4 comma 1 lettera d) del Regolamento stabilisce che "i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con Parti Correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere".

La Comunicazione Consob n. 10078683 precisa al Paragrafo 7 che le operazioni compiute dalle società controllate possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalla società controllante. Per tale motivo, le operazioni compiute dalle società controllate sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento che rinvia alle disposizioni dell'articolo 114, comma 5, del Testo Unico.

Diversamente, in materia di correttezza sostanziale e procedurale, l'articolo 4, comma 1, lettera d), del Regolamento prevede che le società definiscano regole specifiche con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui la società controllante "esamini o approvi" le operazioni compiute da società controllate, italiane o estere. La disposizione, diretta a stabilire i principi generali in materia di operazioni compiute "per il tramite di società controllate" (articolo 2391-bis del codice civile¹⁶), richiede quindi che vi sia un'attività qualificata (sotto forma di esame o approvazione dell'operazione) della controllante affinché quest'ultima sia tenuta ad attuare regole di correttezza¹⁷.

¹⁷ Qualora, in base a quanto precede, le società siano tenute ad individuare regole relative ad operazioni compiute per il tramite di società controllate, il Regolamento rimette interamente alla responsabilità delle società l'individuazione di regole in grado di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni. In generale, la Consob ritiene che:

- l'esame o l'approvazione delle operazioni non debbano necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni né debbano necessariamente avvenire con deliberazione espressa ma che sia sufficiente che un esponente aziendale della controllante esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle deleghe conferitegli;
- per "esame" si possa intendere non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado

La Beghelli ha deciso di estendere il presente Protocollo Procedurale anche alle società controllate. Nei casi in cui l'operazione debba essere oggetto di esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la stessa operazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e quindi dal consiglio di amministrazione della società controllata.

Laddove applicabile:

- *possono essere esonerate le operazioni di importo esiguo, le operazioni ordinarie effettuate a condizioni di mercato con Parti Correlate e con le altre società del Gruppo¹⁸;*
- *deve essere inviata la documentazione, nei tempi e nelle modalità descritte al Par. 3.3.4, al Comitato (unico a livello di Gruppo) ai fini dell'emissione di un parere motivato (si veda Par. 3.2).*

3.3.7 Casi di esclusione ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento

Obiettivo del presente Paragrafo è quello di individuare le regole per identificare i casi di esenzione ai sensi dell'art 13 del Regolamento¹⁹.

Il Regolamento non si applica alle delibere assembleari e/o consiliari relative alle remunerazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione (art 2389 comma 1 codice civile), degli amministratori investiti di particolari cariche e dei componenti del Collegio Sindacale (art 2402 codice civile).

In aggiunta, le procedure possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione della disciplina del Regolamento:

1. le operazioni di importo esiguo (determinate sulla base di criteri differenziati in base alla controparte individuati dalle procedure interne): comma 2 art. 13

Con riferimento a tale facoltà, la Beghelli ha esonerato dall'applicazione del presente protocollo procedurale le operazioni di importo inferiore a Euro 250.000 per le persone giuridiche e Euro 150.000 per le persone fisiche. Tali operazioni dovranno comunque essere rendicontate alla Direzione Amministrazione e Finanza su base semestrale in modo da consentire alla Capogruppo di adempiere agli obblighi informativi a favore del mercato. Nell'identificare la "soglia di esiguità" la Beghelli ha tenuto conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una Parte Correlata.

2. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive: comma 3 lettera a) art. 13

La Beghelli si avvale di questa opzione

3. l'assegnazione di compensi agli amministratori, consiglieri investiti di particolari cariche e dirigenti con responsabilità strategiche sulla base di politiche di remunerazione approvate dall'assemblea, definita sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali e sempre che nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato

di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

¹⁸ Si veda Paragrafo 3.3.7.

¹⁹ Per completezza dell'analisi, si segnala che l'art 14 comma 1 non si applica alla Beghelli S.p.A. non essendo quest'ultima soggetta ad attività di direzione e coordinamento

costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti: comma 3 lettera b) art. 13

La Beghelli si avvale di questa opzione

4. le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard: comma 3 punto c) art. 13

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di esonerare tale tipo di operazioni. A titolo esemplificativo sono operazioni ordinarie:

- *l'attività di acquisto, commercializzazione e produzione di beni relativi alle divisioni nelle quali opera il Gruppo Beghelli;*
- *l'attività di commercializzazione ed erogazione di opere e servizi quali a titolo di esempio non esaustivo le prestazioni di consulenza e di assistenza di tipo legale, fiscale, commerciale, l'affitto di locali e/o spazi utilizzati per l'attività caratteristica del Gruppo, l'organizzazione di eventi e manifestazioni aventi l'obiettivo di promuovere il marchio e i prodotti del Gruppo (convention, convegni, riunioni forza vendita etc);*
- *l'attività di acquisto beni e servizi connessi al funzionamento e/o manutenzione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture tecnologiche della Beghelli S.p.A. e delle sue società controllate e collegate.*

Le operazioni "esonerate" devono trovare oggettivo riscontro nella prassi aziendale ed essere paragonabili, in termini di condizioni contrattuali, volumi e corrispettivi, alle transazioni normalmente svolte con soggetti terzi ed indipendenti. La funzione Internal Auditing vigila sulla corretta applicazione di tale esenzione e riferisce al Comitato del Controllo Interno eventuali transazioni meritevoli di approfondimenti.

5. le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi delle medesime procedure, di altre Parti Correlate della società (art. 14 comma 2).

La qualificazione della significatività degli interessi di altre Parti Correlate è rimessa alle Società, anche sulla base dei criteri individuati nelle procedure. Tuttavia, il Regolamento precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

La significatività degli interessi in capo ad altre Parti Correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre Parti Correlate della società, dall'altro.

La Beghelli S.p.A. ha deciso di esonerare unicamente le operazioni tra/con società controllate e collegate del Gruppo purché:

- *nessuna di tali società sia a sua volta partecipata da un azionista di riferimento della Beghelli S.p.A., Amministratori, Soggetti Rilevanti e componenti degli Organi di Controllo;*
- *siano operazioni ordinarie condotte a condizioni di mercato.*

Qualora una delle società controllate o collegate sia partecipata da uno dei Soggetti sopra indicati, salvo eventuali esoneri di cui ai punti precedenti (es: operazioni di importo

“esiguo”), l’iter di approvazione di tali operazioni dovrà seguire le disposizioni previste dal presente Protocollo.

3.3.8 Opzioni interne in deroga alle disposizioni del Regolamento

L’articolo 4 comma 1 lettera f) del Regolamento stabilisce che “i consigli di amministrazione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento”.

Beghelli S.p.A., al fine di rafforzare il sistema di vigilanza e di trasparenza sulle operazioni con Parti Correlate, ha deciso di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l’approvazione delle operazioni Rilevanti.

3.3 Deroga alle procedure per motivi di urgenza

Il Regolamento (art. 13 comma 6) consente alle società, i cui statuti lo prevedano, di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali per l’approvazione delle operazioni con Parti Correlate, purché non siano di competenza assembleare e fermo quanto stabilito dalle disposizioni previste dall’art. 5 (Informazioni al Pubblico sulle operazioni con Parti Correlate) e dall’art. 8 comma 1 lettera a) (Riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione) del Regolamento.

In tali ipotesi, il Regolamento indica alcuni obblighi a cui le società sono tenute ad adempiere:

- qualora l’operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione (o se correlato, ad un consigliere Indipendente) deve essere informato tempestivamente delle ragioni di urgenza e comunque prima del compimento dell’operazione.
- tali operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile.
- l’organo che convoca l’assemblea predispone una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza; l’organo di controllo riferisce all’assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
- la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all’articolo 5, comma 1;
- entro il giorno successivo a quello dell’assemblea le società mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

La facoltà di avvalersi dell’esenzione relativa alle operazioni urgenti è applicabile anche per le operazioni compiute tramite società controllate. A tal fine, in conformità all’articolo 13, comma 6, del Regolamento, le società quotate o diffuse dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione.

3.4 Informazione periodica e comunicazione al mercato

Gli obblighi informativi connessi all'applicazione del Presente Protocollo sono di seguito sintetizzati:

- contestualmente all'approvazione e/o revisione da parte del Consiglio di Amministrazione, pubblicazione sul sito internet della Beghelli S.p.A. del Presente Protocollo Procedurale;
- operazioni Approvate (qualificate come non Rilevanti) in presenza di un parere negativo del Comitato: tale casistica è disciplinata dall'art 7 comma 1 lettera g) cui si rinvia.
- operazioni qualificate come Rilevanti ai sensi del Par. 3.3.2: tale casistica è disciplinata dagli art. 5 e 6 e dall'Allegato 4 del Regolamento cui si rinvia. Tale obbligo si concretizza nella pubblicazione di un documento informativo che, come regola generale, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della stessa seduta consiliare convocata per l'approvazione dell'operazione oggetto del documento informativo. Laddove per ragioni di tempo, il documento informativo fosse disponibile in un periodo successivo²⁰, è richiesta l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Rischi.

Gli obblighi di comunicazione ed informazione si applicano anche alle cosiddette operazioni cumulative ossia operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza definita al Paragrafo 3.3.2²¹.

- in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 5 del Regolamento delle operazioni di importo rilevante ma considerate ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato, comunicazione alla Consob ed agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, delle seguenti informazioni: la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- una completa informativa, predisposta dalla Direzione Amministrazione e Finanza, sulla base della tempistica prevista dal Regolamento, da inviare al Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Amministratori Indipendenti ed al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni rilevanti e non esentate ai sensi della lettera b) dell'art. 3 del Regolamento. Il Comitato ai sensi della lettera e-bis, comma 1, art. 4 del Regolamento verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i).

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta agli obblighi previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE nr 596/2014 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento Consob.

Le funzioni responsabili per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento sono:

- Comitato appositamente costituito, composto da amministratori indipendenti, per

²⁰ Il documento deve essere comunque reso pubblico entro 7 giorni dalla data di approvazione.

²¹ Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2 art 5 del Regolamento, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza.

- l'approvazione e/o revisione del presente protocollo;
- la Direzione Amministrazione e Finanza, ai fini dell'identificazione dell'operazione e del tipo di comunicazione da effettuare;
 - Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio e Comitato per il Controllo Rischi per le relative procedure di approvazione;
 - Investor Relator per la concreta attuazione delle procedure di comunicazione.

3.5 Revisione protocollo procedurale

L'art 4. Comma 3 del regolamento stabilisce che "le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti; qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

In aggiunta, la Consob con la comunicazione n. 10078863 al Paragrafo 6.1 raccomanda "alle società di valutare con una cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Appare inoltre opportuno, sebbene non richiesto dal Regolamento, acquisire un parere del comitato di consiglieri indipendenti anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle procedure in essere, ad alcuna modifica".

La Beghelli recepisce le raccomandazioni fornite dalla Consob. In aggiunta un'eventuale revisione del protocollo dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato costituito ad hoc di tre amministratori indipendenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli
